

**Direttiva**

**del**

**Consiglio di amministrazione sulla**

**vigilanza e il controllo**

**da parte**

**dell'Organismo di vigilanza**

**e**

**dell'Organismo di autodisciplina**

**(Concetto di vigilanza e di verifica)**

---

**Stato: 27 ottobre 2020**

## Indice

<b>I.</b>	<b>Disposizioni introduttive</b> .....	<b>3</b>
	Art. 1 Scopo.....	3
	Art. 2 Campo di applicazione.....	3
	Art. 3 Principi di base dell'esercizio della vigilanza.....	3
<b>II.</b>	<b>Strumenti di vigilanza dell'OV e dell'OAD</b> .....	<b>4</b>
	Art. 4 Strumenti di vigilanza dell'OV.....	4
<b>III.</b>	<b>Rating</b> .....	<b>5</b>
	Art. 5 Attuazione del rating.....	5
<b>IV.</b>	<b>Abilitazione e cambiamento della società di audit e dei revisori responsabili</b> .....	<b>5</b>
	Art. 6 Abilitazione delle società di audit e dei revisori responsabili.....	5
	Art. 7 Controllo annuale delle condizioni di abilitazione.....	5
	Art. 8 Trasparenza dell'abilitazione delle società di audit e dei revisori responsabili.....	5
	Art. 9 Scelta della società di audit.....	6
	Art. 10 Cambiamento della società di audit.....	6
<b>V.</b>	<b>Verifica periodica</b> .....	<b>6</b>
	Art. 11 Oggetto della verifica.....	6
	Art. 12 Frequenza della verifica.....	6
	Art. 13 Periodicità della verifica.....	7
	Art. 14 Principi della verifica.....	7
	Art. 15 Direzione della verifica.....	7
	Art. 16 Incompatibilità con i mandati di verifica.....	7
	Art. 17 Programmi di verifica.....	8
	Art. 18 Rendiconto.....	8
	Art. 19 Onorario.....	9
	Art. 20 Garanzia di qualità.....	9
<b>VI.</b>	<b>Verifica supplementare</b> .....	<b>9</b>
	Art. 21 Disposizione di verifiche supplementari.....	9
	Art. 22 Ulteriori disposizioni.....	9
<b>VII.</b>	<b>Autodichiarazione</b> .....	<b>9</b>
	Art. 23 Forma e contenuto dell'autodichiarazione.....	9
	Art. 24 Verifica periodica volontaria.....	9
<b>VIII.</b>	<b>Valutazione delle autodichiarazioni, rapporti di verifica e misure</b> .....	<b>9</b>
	Art. 25 Valutazione delle autodichiarazioni.....	9
	Art. 26 Valutazione dei rapporti di verifica.....	10
	Art. 27 Procedura in caso di carenze formali e sostanziali nei rapporti di verifica.....	10
	Art. 28 Valutazione del rating di rischio.....	10
	Art. 29 Procedura in caso di irregolarità nei rapporti di verifica.....	10
	Art. 30 Procedura in caso di raccomandazioni nei rapporti di verifica.....	11
	Art. 31 Carenze nell'autodichiarazione.....	11
	Art. 32 Ulteriori misure per il monitoraggio e l'elaborazione del mutamento dei fatti presso gli affiliati.....	11
	Art. 33 Colloqui di vigilanza e controlli in loco.....	12
<b>IX.</b>	<b>Titolo finale</b> .....	<b>12</b>
	Art. 34 Entrata in vigore e disposizione transitoria.....	12
<b>X.</b>	<b>Allegati</b> .....	<b>13</b>

Secondo l'art. 43c della legge federale sulla vigilanza dei mercati finanziari del 22 giugno 2007 (**LFINMA**) e in base al proprio Statuto e al proprio Regolamento di organizzazione, il Consiglio di amministrazione dell'AOOS – Società anonima svizzera di vigilanza («**AOOS**») adotta il seguente concetto di vigilanza e di verifica per l'organismo di vigilanza e l'organismo di autodisciplina <sup>1</sup> (concetto di vigilanza e di audit) quale direttiva vincolante per la direzione:

## I. Disposizioni introduttive

### Art. 1 Scopo

<sup>1</sup> Questa Direttiva disciplina l'esecuzione della vigilanza degli intermediari finanziari affiliati all'organismo di vigilanza (**OV**) e all'organismo di autodisciplina (**OAD**) dell'AOOS. In particolare, definisce le modalità di applicazione delle competenze di vigilanza nonché degli obblighi di collaborazione e tolleranza degli intermediari finanziari affiliati in conformità con i Regolamenti dell'OAD e dell'OV.

<sup>2</sup> La Direttiva stabilisce in particolare:

- a. gli strumenti di vigilanza dell'AOOS e la loro attuazione;
- b. i controlli sull'osservanza degli obblighi da parte degli affiliati (attività di controllo e di verifica);
- c. l'abilitazione delle società di audit e dei revisori/auditor responsabili;
- d. la forma del rendiconto sulla revisione.

### Art. 2 Campo di applicazione

<sup>1</sup> Le disposizioni della Direttiva determinano, per i collaboratori dell'AOOS a tutti i livelli, come deve essere eseguita la vigilanza secondo la LISFI, la LFINMA e l'OOV.

<sup>2</sup> La Direttiva stabilisce gli obblighi e il modo di procedere dei revisori abilitati per l'OAD e l'OV.

<sup>3</sup> Questa Direttiva non stabilisce nessun obbligo diretto dell'Organismo di vigilanza e dell'Organismo di autodisciplina.

### Art. 3 Principi di base dell'esercizio della vigilanza

La vigilanza dell'AOOS si basa sui seguenti principi:

- a. L'attività di vigilanza dell'AOOS si basa su principi orientati al rischio. A tal fine, tutte gli affiliati sono classificati in classi di rischio (**rating**). L'AOOS applica i criteri di rischio e le categorie di rischio (**sistema di rating**) definiti dalla FINMA per i gestori patrimoniali e i trustees affiliati all'OV. Ciò vale anche per gli intermediari finanziari affiliati all'OAD nell'ambito della vigilanza sulla "prevenzione e lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo". Per i gestori patrimoniali affiliati all'OAD, i criteri di rischio stabiliti dalla FINMA si applicano anche al settore delle regole di condotta professionali (LSerFI e norme di comportamento riconosciute).

---

<sup>1</sup> La forma maschile comprende anche quella femminile e viceversa; per motivi di semplicità nel seguito verrà utilizzata unicamente la forma maschile.

- b. L'attività di vigilanza dell'AOOS si estende alle leggi di vigilanza applicabili agli affiliati in funzione della loro attività, in particolare la LRD, la LISFI e la LSerFI (rispettivamente, fino alla scadenza dei periodi transitori, le norme di comportamento riconosciute). Dal punto di vista della garanzia di un'attività irreprensibile, può essere essenziale anche il rispetto di altre disposizioni di legge, in particolare del diritto societario e contrattuale
- c. Le attività di controllo si basano sul principio della verifica periodica da parte di società di audit abilitate dall'AOOS, sotto la direzione del revisore responsabile abilitato. Gli affiliati sono generalmente liberi di scegliere la società di audit e il revisore responsabile incaricato del mandato. Le verifiche periodiche possono essere integrate da verifiche supplementari da parte della società di audit scelta dall'affiliato, da un'altra società di audit nominata dall'AOOS o dai dipendenti dell'AOOS.
- d. Negli anni esenti da audit, gli affiliati devono confermare il rispetto delle leggi ad essi applicabili mediante autodichiarazione.
- e. AOOS intrattiene uno scambio professionale con gli affiliati effettuando colloqui di vigilanza e controlli in loco presso gli affiliati.
- f. Se le carenze o le irregolarità constatate presso gli affiliati richiedono strumenti di vigilanza più severi o invasivi, oppure se è in dubbio che gli affiliati soddisfino durevolmente le condizioni di autorizzazione, l'AOOS informa immediatamente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA e la sostiene nelle sue ulteriori azioni.
- g. AOOS sostiene altre autorità giudiziarie e amministrative attraverso l'assistenza amministrativa.
- h. AOOS esercita la propria vigilanza in base al principio secondo cui i costi devono essere sempre sostenuti da chi ne è la causa.

## **II. Strumenti di vigilanza dell'OV e dell'OAD**

### **Art. 4 Strumenti di vigilanza dell'OV**

<sup>1</sup> AOOS utilizza i seguenti strumenti di vigilanza:

- a. classificazione degli affiliati in categorie di rischio (rating);
- b. valutazione dei rapporti annuali e autodichiarazione degli affiliati;
- c. verifiche periodiche da parte delle società di audit e valutazione del rendiconto e monitoraggio delle pendenze di diritto in materia di vigilanza;
- d. colloqui di vigilanza;
- e. verifiche supplementari da parte di società di audit e controlli in loco da parte del personale di AOOS e valutazione dei rendiconti;
- f. misure secondo gli art. 18 e segg. del Regolamento OV o misure secondo gli art. 18 e segg. nonché sanzioni secondo gli art. 19 e segg. del Regolamento OAD;
- g. comunicazione alla FINMA e comunicazione all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (art. 16 e 27 cpv. 4 LRD);

<sup>2</sup> L'AOOS utilizza gli strumenti di vigilanza a sua disposizione in conformità ai principi orientati al rischio e secondo il principio della loro idoneità, al fine di garantire un elevato grado di conformità al diritto di vigilanza attraverso mezzi mirati. Ulteriori dettagli sono riportati nell'Allegato 1.

### **III. Rating**

#### **Art. 5 Attuazione del rating**

<sup>1</sup> AOOS determina il rating di rischio per ogni società affiliata su base annuale. L'AOOS può adeguare il rating di rischio in qualsiasi momento per motivi giustificati.

<sup>2</sup> La base del rating di rischio secondo le direttive della FINMA è costituita dai risultati e dalle conclusioni della valutazione dei rapporti di verifica, come pure dai documenti dell'AOOS nell'ambito dell'applicazione di altre misure di vigilanza, nonché dalle informazioni che l'AOOS riceve da terzi (ad es. media, autorità, clienti, beneficiari).

<sup>3</sup> Il processo di elaborazione del rating, i criteri di rischio applicati e la loro valutazione, sono disciplinati dall'Allegato 1.

<sup>4</sup> Per gli intermediari finanziari affiliati all'OAD si applicano per analogia, a seconda dell'attività svolta, le disposizioni dell'Allegato 1, laddove le attività di intermediazione finanziaria non espressamente contemplate nell'Allegato 1 sono coperte, in termini di rischio, allo stesso modo delle attività fiduciarie accessorie dei gestori patrimoniali.

<sup>5</sup> Gli affiliati non hanno diritto alla comunicazione o alla motivazione del rating di rischio (rating dell'istituto).

<sup>6</sup> Nessun rimedio di diritto o ricorso è disponibile per gli affiliati contro il rating di rischio, le rettifiche o le correzioni del medesimo.

### **IV. Abilitazione e cambiamento della società di audit e dei revisori responsabili**

#### **Art. 6 Abilitazione delle società di audit e dei revisori responsabili**

<sup>1</sup> Le società di audit sono autorizzate:

- a. per le verifiche periodiche secondo il capitolo V. e le verifiche supplementari secondo il capitolo VI. per gli affiliati OAD secondo le disposizioni della LRD;
- b. per le ispezioni periodiche in conformità al capitolo V. e per le verifiche supplementari in conformità al capitolo VI. per gli affiliati OV in conformità ai requisiti dell'OOV.

<sup>2</sup> L'AOOS addebita alle società di audit un emolumento in conformità al Regolamento sugli emolumenti per l'abilitazione delle società di audit e dei revisori responsabili.

#### **Art. 7 Controllo annuale delle condizioni di abilitazione**

<sup>1</sup> L'abilitazione delle società di audit e dei revisori responsabili è sottoposta a controllo annuale. Essa è valida per l'anno civile successivo.

<sup>2</sup> L'AOOS addebita alle società di audit e ai revisori responsabili un emolumento in conformità al Regolamento sugli emolumenti per il controllo delle società di audit e dei revisori principali.

#### **Art. 8 Trasparenza dell'abilitazione delle società di audit e dei revisori responsabili**

<sup>1</sup> L'abilitazione delle società di audit e dei revisori responsabili è annunciata sul sito web dell'AOOS mediante la pubblicazione di un apposito registro.

<sup>2</sup> Le società di audit e i revisori responsabili degli affiliati OAD e degli affiliati OV abilitate ad eseguire la revisione sono indicati in parti separate del registro.

#### **Art. 9 Scelta della società di audit**

<sup>1</sup> Al momento della sottoscrizione del contratto di affiliazione, gli affiliati scelgono autonomamente la loro società di audit secondo il Regolamento dell'OAD o dell'OV.

<sup>2</sup> Prima di effettuare le verifiche, la società di audit nomina il revisore responsabile del mandato per ogni affiliato.

<sup>3</sup> L'AOOS può rifiutare la scelta della società di audit o la nomina il revisore responsabile per le ragioni indicate nel Regolamento dell'OV o dell'OAD o, in caso di successivo rifiuto, può richiedere agli affiliati di eleggere un'altra società di audit.

<sup>4</sup> L'AOOS designa liberamente la società di audit per l'esecuzione di ulteriori revisioni in conformità al capo VI. Gli affiliati non dispongono né di rimedi giuridici né di mezzi di ricorso contro la nomina della società di audit.

#### **Art. 10 Cambiamento della società di audit**

<sup>1</sup> L'AOOS deve essere immediatamente informata della scelta e del cambiamento di una società di audit.

<sup>2</sup> Tutti gli affiliati appartenenti allo stesso gruppo o conglomerato devono incaricare la stessa società di audit o a una società di audit appartenente alla stessa rete. In casi motivati l'AOOS può autorizzare eccezioni.

<sup>3</sup> In caso di cambiamento della società di audit, la società di audit uscente concede alla società subentrante la possibilità di consultare la documentazione relativa alla verifica.

<sup>4</sup> Gli affiliati che dispongono di un revisore interno forniscono per tempo alle società di audit i rapporti della revisione interna.

### **V. Verifica periodica**

#### **Art. 11 Oggetto della verifica**

La verifica consiste nell'accertare l'osservanza delle disposizioni in materia di vigilanza e l'esistenza delle condizioni che permettano la loro osservanza anche in un prossimo futuro.

#### **Art. 12 Frequenza della verifica**

<sup>1</sup> La frequenza della verifica è determinata sulla base del rating di rischio attuale e della sua evoluzione storica.

<sup>2</sup> La frequenza della verifica è, di regola, annuale. Può essere concesso un ciclo di verifica pluriennale fino a quattro anni, tenendo conto dell'attività dell'affiliato e dei rischi associati. A tal fine almeno due rapporti di verifica successivi devono dar luogo a un rating che consenta una periodicità di verifica pluriennale. I dettagli sono riportati nell'Allegato 1.

<sup>3</sup> Se l'AOOS identifica rischi che non sono coperti dal sistema di rating, può opportunamente accorciare la frequenza della verifica e documentarne i motivi.

### **Art. 13 Periodicità della verifica**

<sup>1</sup> In caso di verifica periodica, la periodicità della verifica corrisponde sostanzialmente a quella prevista per la verifica dei conti annuali secondo i principi della revisione ordinaria del Codice delle obbligazioni (CO).

<sup>2</sup> Nel caso di periodicità della verifica di più anni, il periodo comprende anche gli esercizi di cui al capoverso 1 nei quali non è stata effettuata alcuna verifica periodica.

### **Art. 14 Principi della verifica**

<sup>1</sup> La verifica deve essere svolta con la diligenza di un revisore serio e qualificato.

<sup>2</sup> La società di audit è responsabile della verifica. Essa formula il proprio giudizio sulla base delle proprie valutazioni.

<sup>3</sup> Nel quadro della sua attività di verifica, la società di audit può basarsi su fatti accertati dalla revisione interna dell'affiliato sempre che, in termini di contenuto, ampiezza e qualità, le verifiche della revisione interna rispondano alle esigenze poste alla verifica di base e siano conformi ai principi applicabili in materia di verifica.

<sup>4</sup> La verifica deve essere svolta separatamente dalla verifica dei conti annuali secondo i principi della revisione ordinaria del CO (verifica dei conti). La società di audit può basarsi, laddove opportuno, sui risultati della verifica dei conti.

<sup>5</sup> Per il resto, l'AOOS disciplina i dettagli dei principi applicabili in materia di verifica nelle sue istruzioni annuali per la verifica.

### **Art. 15 Direzione della verifica**

<sup>1</sup> La direzione della verifica deve essere affidata all'auditor responsabile annunciato all'AOOS.

<sup>2</sup> La delega della direzione è esclusa.

### **Art. 16 Incompatibilità con i mandati di verifica**

<sup>1</sup> Sono incompatibili con un mandato di verifica le attività di una società di audit presso un affiliato che potrebbero pregiudicare lo svolgimento oggettivo della verifica, in particolare:

- a. la consulenza in materia di vigilanza;
- b. la consulenza, la verifica e la valutazione riguardo a transazioni che necessitano dell'autorizzazione o dell'approvazione della FINMA;
- c. lo sviluppo e l'introduzione di sistemi a sostegno di funzioni nel campo della conformità normativa, del diritto, del controllo dei rischi o del controllo degli investimenti;
- d. la collaborazione e la consulenza in occasione dell'assunzione, della promozione o del licenziamento di persone che devono fornire la garanzia di un'attività irreprensibile o altre persone con rilevanti funzioni chiave secondo il diritto in materia di vigilanza, in particolare nel settore delle finanze, della conformità normativa, del controllo dei rischi o della revisione interna;
- e. lo svolgimento della revisione interna;
- f. esecuzione di compiti nei settori della conformità normativa/compliance, legale, del controllo del rischio, della gestione del rischio o del controllo degli investimenti in un rapporto di outsourcing.

<sup>2</sup> Nel caso di affiliati soggetti a revisione ordinaria in conformità alle disposizioni del Codice delle obbligazioni, si applicano a tale riguardo le disposizioni legali generali sull'indipendenza della società di audit e dei revisori in conformità alle leggi dei mercati finanziari.

<sup>3</sup> Nel caso di affiliati soggetti a revisione limitata ai sensi delle disposizioni del Codice delle Obbligazioni, e nel caso di affiliati che non sono soggetti a un obbligo di revisione ai sensi del Codice delle Obbligazioni o che rinunciano a una revisione ai sensi del Codice delle Obbligazioni (cosiddetto *opting out*), si applicano le disposizioni sull'indipendenza della società di audit e dei revisori per la revisione limitata ai sensi del Codice delle Obbligazioni. Possono essere forniti altri servizi se non sono quelli di cui al capoverso 1. Se sono erogati i servizi coperti da questa disposizione, devono essere adottate misure a livello organizzativo e di personale adeguate per escludere il rischio di dover verificare il proprio lavoro. Questi servizi devono essere resi noti nel rendiconto.

## **Art. 17 Programmi di verifica**

<sup>1</sup> Per le verifiche periodiche, l'AOOS stabilisce programmi vincolanti per le società di audit per l'esecuzione delle revisioni e la raccolta di altre informazioni rilevanti per la vigilanza. Le verifiche periodiche sono effettuate sulla base di questi programmi di verifica. Le eccezioni richiedono il preventivo consenso dell'AOOS.

<sup>2</sup> Questi programmi di verifica sono generalmente separati a seconda dei diversi settori di vigilanza, in particolare la LRD, la LISFi e la LSerFi. Essi vengono periodicamente adeguati all'evoluzione del diritto, della prassi di vigilanza e all'evoluzione dei rischi.

## **Art. 18 Rendiconto**

<sup>1</sup> L'AOOS fornisce un rapporto di verifica modello che deve essere rispettato dalle società di audit in termini di contenuto e forma (sistematicamente).

<sup>2</sup> Il rapporto di verifica deve esporre i risultati della verifica in modo completo, chiaro e oggettivo. Il revisore responsabile e un altro revisore con diritto di firma ne danno conferma apponendo le proprie firme o con la presentazione di una corrispondente dichiarazione in formato elettronico ai sensi del capoverso 5.

<sup>3</sup> Se la società di audit constata una violazione di disposizioni legali in materia di vigilanza o di statuti, regolamenti e direttive rilevanti secondo il diritto in materia di vigilanza, deve rilevarlo in modo completo e dettagliato quale irregolarità. Rileva inoltre se la violazione è già stata eliminata.

<sup>4</sup> Se la società di audit costata punti deboli o rileva indizi che segnalano l'impossibilità di osservare in un futuro prossimo le disposizioni legali in materia di vigilanza, essa emana una raccomandazione.

<sup>5</sup> Il rapporto di verifica deve essere redatto in una lingua ufficiale. Eventuali eccezioni necessitano del consenso dell'AOOS.

<sup>6</sup> L'AOOS regola la struttura del rapporto di verifica e indica gli allegati da presentare. L'AOOS può impartire istruzioni alle società di audit in merito alla registrazione elettronica e alla presentazione del rapporto di verifica. I rapporti di revisione secondo il CO devono essere presentati insieme al rapporto di verifica.

<sup>7</sup> Tutte le attività di verifica devono essere documentate nelle carte di lavoro.

<sup>8</sup> I rapporti di verifica devono essere presentati entro sei mesi dalla fine della periodicità della verifica ai sensi dell'art. 14. L'AOOS può abbreviare o prolungare i termini di presentazione per motivi sufficienti.

## **Art. 19 Onorario**

I mandati di verifica non possono essere indennizzati in modo fortettario. In particolare, è vietato concludere un accordo che prevede un dispendio di tempo determinato.

## **Art. 20 Garanzia di qualità**

L'AOOS richiede alle società di audit di ispezionare occasionalmente e a campione le loro carte di lavoro.

# **VI. Verifica supplementare**

## **Art. 21 Disposizione di verifiche supplementari**

<sup>1</sup> Se i rischi o il modello aziendale di un affiliato richiedono la verifica di ulteriori ambiti, l'AOOS le determina caso per caso.

<sup>2</sup> Nel corso dell'anno possono essere ordinate ulteriori verifiche se l'indagine su fatti specifici o casi sospetti lo richiede.

## **Art. 22 Ulteriori disposizioni**

Le disposizioni relative verifiche periodiche si applicano, *mutatis mutandis*, all'esecuzione di verifiche supplementari e alla stesura dei rapporti/rendiconto sulle verifiche supplementari.

# **VII. Autodichiarazione**

## **Art. 23 Forma e contenuto dell'autodichiarazione**

<sup>1</sup> L'autodichiarazione da redigere per gli anni esenti da verifica da parte degli affiliati deve essere presentata all'AOOS in forma elettronica.

<sup>2</sup> L'AOOS definisce annualmente il contenuto dell'autodichiarazione. Il contenuto dell'autodichiarazione deve essere basato sui programmi di revisione per le verifiche periodiche.

## **Art. 24 Verifica periodica volontaria**

<sup>1</sup> In luogo dell'inoltro di un'autodichiarazione, gli affiliati sono liberi di far eseguire una verifica periodica dalla loro società di audit.

<sup>2</sup> Per tali verifiche periodiche volontarie si applicano gli stessi requisiti previsti per le verifiche obbligatorie per la stessa periodicità di verifica.

# **VIII. Valutazione delle autodichiarazioni, rapporti di verifica e misure**

## **Art. 25 Valutazione delle autodichiarazioni**

<sup>1</sup> Le autodichiarazioni inoltrate dagli affiliati per gli anni non sottoposti a verifica sono valutate da AOOS per verificarne la coerenza, in particolare con i precedenti rapporti di verifiche periodiche.

<sup>2</sup> In caso di carenze formali e sostanziali nell'autodichiarazione, l'OV fissa il relativo termine per il miglioramento e l'integrazione.

<sup>3</sup> Se l'autodichiarazione contiene informazioni su carenze da parte dell'affiliato, viene:

- a. rivisto il rating dell'affiliato;
- b. ordinato lo svolgimento di una verifica periodica o di una (eventualmente limitata a questioni specifiche) verifica supplementare;
- c. preso in considerazione l'adozione di ulteriori misure secondo il Regolamento dell'OV o il Regolamento dell'OAD, laddove si applica per analogia l'Art. 29.

#### **Art. 26 Valutazione dei rapporti di verifica**

<sup>1</sup> I rapporti di verifica costituiscono la base per la valutazione dell'osservanza delle leggi in materia di vigilanza da parte degli affiliati.

<sup>2</sup> I rapporti di verifica inoltrati vengono valutati dall'AOOS.

#### **Art. 27 Procedura in caso di carenze formali e sostanziali nei rapporti di verifica**

<sup>1</sup> In caso di carenze formali e sostanziali nei rapporti di verifica, l'OV impartisce alla società di audit un termine per il miglioramento e l'integrazione. Se necessario, l'AOOS ordina l'esecuzione di verifiche integrative. L'affiliato interessato viene informato di conseguenza.

<sup>2</sup> In caso di molteplici o ripetute gravi lacune formali e sostanziali nei rapporti di verifica, l'AOOS può revocare l'abilitazione alla società di audit o al revisore responsabile.

#### **Art. 28 Valutazione del rating di rischio**

<sup>1</sup> Sulla base dei rapporti di verifica, l'AOOS valuta l'esattezza e l'appropriatezza del rating di rischio degli affiliati e, se necessario, lo ridefinisce.

#### **Art. 29 Procedura in caso di irregolarità nei rapporti di verifica**

<sup>1</sup> Se il rapporto di verifica riporta delle irregolarità, l'AOOS le tratta come segue:

- a. se vengono segnalate gravi violazioni del diritto in materia di vigilanza, viene immediatamente inviata una notifica ai sensi dell'art. 43b LFINMA alla FINMA e, in caso di indizi di sospetti non segnalati in conformità all'art. 9 LRD, anche al MROS (ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro);
- b. in caso di irregolarità di natura media o minore, agli affiliati viene impartito un congruo termine per colmare le lacune, a meno che il rapporto di verifica non confermi già l'avvenuta regolarizzazione al di là di ogni dubbio;
- c. il rating di rischio viene adeguato alla situazione lacunosa e vengono ordinate misure appropriate secondo l'art. 18 del Regolamento OAD o l'art. 18 del Regolamento OV.

<sup>2</sup> Sono considerate come violazioni gravi del diritto in materia di vigilanza ai sensi del capoverso 1:

- a. procedimenti contro l'affiliato, i suoi organi o i suoi partecipanti qualificati che potrebbero pregiudicare la garanzia di un'attività irreprensibile (procedimento civile, penale, amministrativo o di vigilanza, oppure importanti procedure di pignoramento o di fallimento);
- b. preoccupazione fondata che l'affiliato sia eccessivamente indebitato o abbia gravi problemi di liquidità;

- c. sospetto fondato di condotta penalmente rilevante nell'ambito dei reati contro il patrimonio, in particolare, ma non solo, a danno dei clienti o del patrimonio del trust;
- d. sospetto fondato di violazioni sistematiche degli obblighi di comportamento, in particolare nei settori della LRD, delle norme di comportamento professionale, della condotta sul mercato e della prestazione transfrontaliera di servizi;
- e. se per altri motivi si teme che, senza l'intervento della FINMA, la situazione dell'affiliato si destabilizzi a tal punto che si verifichino violazioni ai sensi delle lettere a. fino alla d. o che esista un pericolo urgente che l'affiliato si trovi nell'incapacità di agire o di gestire.

<sup>3</sup> Per gli affiliati all'OAD, deve essere avviata anche la procedura di sanzione secondo il Regolamento dell'OAD.

### **Art. 30 Procedura in caso di raccomandazioni nei rapporti di verifica**

<sup>1</sup> Se il rapporto di verifica contiene indicazioni ai sensi dell'art 19, l'AOOS li tratta come segue:

- a. se il rapporto di verifica non contiene già una dichiarazione dell'affiliato sulla raccomandazione, l'AOOS richiede una presa di posizione dall'affiliato;
- b. sulla base delle constatazioni e delle raccomandazioni della società di audit contenute nel rapporto di verifica, l'AOOS adotta le misure appropriate secondo l'art. 18 del Regolamento OV o dell'art. 18 del Regolamento OAD, tenendo conto in particolare del rischio di realizzazione di possibili violazioni future delle disposizioni in materia di vigilanza;
- c. il rating di rischio viene adeguato tenendo conto dei rischi imminenti.

### **Art. 31 Carenze nell'autodichiarazione**

<sup>1</sup> In caso di carenze formali e sostanziali nell'autodichiarazione, l'OV impartisce all'affiliato un congruo termine per il miglioramento e l'integrazione. Se necessario, l'AOOS ordina alla società di audit di effettuare verifiche integrative.

### **Art. 32 Ulteriori misure per il monitoraggio e l'elaborazione del mutamento dei fatti presso gli affiliati**

<sup>1</sup> Oltre alla valutazione dei rapporti di verifica e delle autodichiarazioni ai sensi degli artt. 26 - 33, il rispetto degli obblighi di comunicazione in caso di mutamento dei fatti secondo il Regolamento dell'OV e dell'OAD è controllato come segue:

- a. confronto dei dati memorizzati sulla piattaforma di rilevazione della FINMA dagli istituti finanziari affiliati all'OV con i dati e le informazioni proprie dell'AOOS;
- b. verifica elettronica periodica dei dati relativi all'azienda nonché dei dati personali degli affiliati tramite Teledata;
- c. verifica elettronica periodica dei dati relativi all'azienda come pure dei dati personali degli affiliati tramite WorldCheck.

<sup>2</sup> Se dalle riconciliazioni dei dati e dai controlli di cui al capoverso 1 emergono indizi di mutamento dei dati non correttamente segnalati, l'AOOS procede come per le irregolarità nei rapporti di verifica (Art. 29).

### **Art. 33 Colloqui di vigilanza e controlli in loco**

<sup>1</sup> I colloqui di vigilanza servono allo scambio personale diretto tra AOOS e gli affiliati su questioni di vigilanza e sono condotti con gli affiliati:

- a. che presentano un rischio complessivo accresciuto o elevato ai sensi dell'Allegato 1, laddove si deve tenere un colloquio di vigilanza ogni due anni in caso di rischio complessivo accresciuto e annualmente in caso di rischio complessivo elevato;
- b. per i quali, sulla base della valutazione delle autodichiarazioni o dei rapporti di verifica, vi è motivo di trasmettere di persona le aspettative di vigilanza dell'AOOS in tale colloquio;
- c. che richiedono un tale colloquio.

<sup>2</sup> I controlli in loco servono a integrare i risultati delle autodichiarazioni, delle verifiche o delle notifiche di terzi, e vengono effettuati nei locali degli affiliati:

- a. presso i quali è necessaria un'analisi più approfondita delle carenze individuate;
- b. qualora risulti necessario, per motivi di tempo o per altri motivi oggettivi, come ad esempio conflitti tra revisore e affiliato, far eseguire tale controllo dai dipendenti di AOOS.

<sup>3</sup> I colloqui di vigilanza e i controlli in loco sono sempre effettuati da un membro della direzione.

## **IX. Titolo finale**

### **Art. 34 Entrata in vigore e disposizione transitoria**

<sup>1</sup> Questa Direttiva entra in vigore il 27 ottobre 2020.

<sup>2</sup> Le disposizioni del sistema di rating conformemente all'Allegato 1 sono applicate durante i periodi transitori previsti dalla LSerFi o dall'OSerFi e dalla LISFi o dall'OISFi come segue:

- a. per gli istituti finanziari affiliati all'OV in qualità di gestori patrimoniali, le disposizioni dei punti 4.1, 4.2. e 4.3 sono applicabili a partire dal momento dell'affiliazione all'OV; le disposizioni del punto 4.4 sono applicabili a partire dal 1° gennaio 2022, laddove le disposizioni del punto 4.4 si applicano per analogia fino al 31 dicembre 2021 se e nella misura in cui le regole di comportamento secondo la Circ. FINMA 2009/1 contengono disposizioni analoghe;
- b. per gli istituti finanziari affiliati all'OV in qualità di trustee si applicano le disposizioni dei punti 5.1, 5.2 e 5.3 a partire dal momento dell'affiliazione all'OV;
- c. per gli istituti finanziari affiliati all'OV in qualità di saggiatori del commercio di metalli preziosi, le disposizioni dei paragrafi 6.1, 6.2. e 6.3 si applicano a partire dal momento dell'affiliazione all'OV;
- d. per gli intermediari finanziari affiliati all'OAD si applicano per analogia, a seconda dell'attività svolta, le disposizioni di cui ai punti 4.1, 4.3, 5.1, 5.3, 6.1 e 6.3 a partire dal momento dell'affiliazione all'OAD, laddove le attività di intermediazione finanziaria non menzionate in questi punti sono coperte dalla stessa valutazione del rischio delle attività fiduciarie accessorie dei gestori patrimoniali di cui al punto 4.2;

- e. per gli intermediari finanziari affiliati all'OAD, che in virtù del diritto transitorio svolgono un'attività di gestione patrimoniale, si applicano, a partire dal 1° gennaio 2022, anche le disposizioni del punto 4.4, laddove fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni del punto 4.4 si applicano per analogia se e nella misura in cui le regole di condotta ai sensi della Circ. FINMA 2009/1 contengono disposizioni analoghe.

## **X. Allegati**

FINMA - Sistema di rating ad uso dell'OV (versione del 1° aprile 2020)

Secondo la FINMA non può essere pubblicato.